

# OCCHI APERTI

## La responsabilità civile e penale per gli istruttori

-----  
Estratto da "Lo Zaino" (Pubblicazione CRLSA) Maggio/Luglio/Settembre  
A cura di Filippo Gorreta (Avvocato - CAI Monza)

Contiene integrazioni e appunti inerenti l'incontro "La responsabilità dell'istruttore" CRLSA - (Brescia, ottobre 2001)  
A cura di Max Pantani per Scuola "Silvio Saglio" - SEM  
-----

Occhi aperti vuole essere uno stimolo a focalizzare alcuni elementi generali, previsti dall'Ordinamento legislativo, in merito alle **responsabilità** che possono sorgere durante lo svolgimento della nostra attività didattica. Il tutto nell'intenzione di tutelare chi ha deciso di dedicarsi agli altri cercando di trasmettere loro fiducia, sicurezza ed entusiasmo per l'ambiente e le attività di montagna

Lettore privilegiato non sarà soltanto **l'istruttore** delle Scuole di Alpinismo/Scialpinismo ma anche **l'accompagnatore** di Alpinismo Giovanile, il **capogita** e chiunque ricopra il **ruolo di accompagnatore all'interno del CAI**. Per semplicità di esposizione, tuttavia, faremo riferimento alla figura dell'istruttore o, più in generale, dell'accompagnatore.

Prima di entrare nel merito squisitamente giuridico del problema, credo sia utile puntualizzare come se da una parte "la lotta con l'Alpe" imponga comunque l'accettazione di un rischio (perché insito nelle discipline che ne permettono la scoperta), dall'altra è intuitivo come non sia ammissibile estendere l'ordine di idee della fatalità a tutte le situazioni che "durante la lotta" possono verificarsi, specie se ci muoviamo in un contesto didattico. Se poi pensiamo che, proprio a causa della natura sociale o didattica della nostra attività, questa sfera di rischio viene ad ampliarsi in maniera prepotente, risulta ben chiaro come un eventuale incidente possa, nostro malgrado, essere ricondotto alle nostre azioni.

Si tenga presente, a tal proposito, anche la tendenza generale della disciplina giuridico-legislativa che, da alcuni anni, tende ad estendersi e ampliarsi in ogni settore della società civile, andando a regolare per legge ogni minimo dettaglio della vita quotidiana (e questo anche nel "nostro" campo: si pensi per esempio alle norme CE sui materiali alpinistici, alle sempre più stringenti normative che regolano l'esercizio dei rifugi ecc.). In altre parole, la tendenza attuale della disciplina è quella di individuare in ogni azione, in ogni attività, per ogni prodotto, **UN responsabile**.

Premesso questo, credo sia essenziale comprendere le ragioni per le quali un accompagnatore sia soggetto ad una qualche responsabilità impostagli, anche con un certo vigore, dalla legge.

### Accompagnamento, affidamento, responsabilità

Innanzitutto, muovendoci in un contesto essenzialmente didattico, dobbiamo sempre tenere presente che **il centro della nostra attività è l'allievo** o, comunque, il soggetto accompagnato.

Alla luce di tale interpretazione, **l'accompagnarsi a qualcuno diventa la prima regola di sicurezza**, risultando evidente come l'istruttore/accompagnatore diventi il soggetto che garantisce all'allievo (l'accompagnato) non soltanto l'apprendimento della tecnica ma anche e soprattutto la sicurezza.

L'allievo, infatti, per il semplice fatto di trovarsi in una situazione mai sperimentata prima e di essere legato ad una persona che, in quel momento, ricopre un ruolo autorevole per capacità, preparazione e carisma, si affida al proprio istruttore in maniera così intensa da **collegare** - correttamente - **l'idea della sicurezza alla persona stessa dell'istruttore**.

In sintesi, allora, possiamo affermare che “accompagnamento” significa rimettersi alla protezione di un altro. **Ed è proprio in ragione di questo “abbandonarsi” che per l’accompagnatore sorgono specifiche responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa.**

L’allievo, quindi, è il soggetto che viene tutelato dalla legge in ragione dell’affidamento che ripone nel suo speciale compagno di cordata, nel suo istruttore.

Naturalmente, poiché anch’egli partecipa all’evento dannoso, la responsabilità dell’accaduto dovrà essere valutata anche alla luce del suo comportamento perché, **se è vero che l’istruttore possiede un potere direttivo circa le scelte da compiersi, è altrettanto vero che in capo all’allievo gravano corrispondenti obblighi di disciplina e di condotta** che, qualora non venissero rispettati, ridurrebbero la responsabilità dell’accompagnatore in maniera proporzionale alla loro gravità (ben potendo quindi, anche arrivare ad escluderla del tutto).

Naturalmente l’istruttore sarà sempre obbligato a prestare la protezione o l’aiuto che è effettivamente in grado di offrire a sua volta in sicurezza, non apparendo ragionevole che si metta a sua volta nei guai. In simili eventualità, allora, l’accompagnatore ben potrà assolvere ai suoi doveri di “protezione” dando tempestivamente l’allarme e avvisando altri soccorritori.

Queste, in maniera assolutamente sintetica, le linee in base alle quali la nostra responsabilità di istruttori viene in essere e con cui dobbiamo confrontarci. A conclusione di questa introduzione, credo sia necessario chiarire che **una responsabilità sorgerà – sempre e soltanto- allorché l’affidamento si sia effettivamente manifestato**: nel caso, quindi, che si vada, per esempio, ad arrampicare con un “socio abituale”, tale affidamento non si produrrà in quanto il compagno di cordata, generalmente, è dotato di capacità e conoscenze tali da non rendere possibile “l’abbandono” di cui si è detto. La conseguenza è che la responsabilità degli eventi dannosi sarà suddivisa tra i componenti della cordata in base al loro grado di partecipazione agli eventi (anche se, volendo essere più precisi, molto dipenderà dalle singole situazioni che hanno causato il verificarsi dell’evento dannoso). Allo stesso modo, non può essere addebitata a priori una responsabilità (e neanche un “dovere di intervento”) all’istruttore titolato (secondo una “leggenda metropolitana” che circola nell’ambiente alpinistico), solo per il fatto di essere la persona più “esperta” in un ambiente e in una situazione per il quale ci siano persone in difficoltà (una cordata che si è cacciata nei guai su una parete, per esempio).

## **L’ assicurazione RC (contro la Responsabilità Civile)**

Le polizze assicurative che si possono sottoscrivere sono generalmente di due specie: **contro la responsabilità civile** e **contro gli infortuni**. Ogni Scuola di Alpinismo o Scialpinismo, come anche le Sezioni per le gite sociali o l’Alpinismo Giovanile, godono in genere di una o più polizze di assicurazione RC. In proposito, va subito detto che tale copertura assicurativa **non ha la funzione di limitare o ridurre la responsabilità dell’assicurato, ma rappresenta uno strumento volto a privilegiare e garantire il diritto del danneggiato ad ottenere un adeguato risarcimento**, a prescindere dalle capacità economiche del danneggiante. L’assicurazione, infatti, ha certamente una solvibilità (una disponibilità in denaro) maggiore rispetto a quella di un singolo individuo, e dunque offre maggiori garanzie di copertura economica a chi eventualmente si fosse fatto male e avesse bisogno di denaro per curarsi.

**Stipulare un’assicurazione, quindi, è un gesto di rispetto nei confronti degli altri e non un salvagente cui attaccarsi in conseguenza di propri errori**: la responsabilità delle nostre mancanze, a prescindere dal risarcimento dei danni, rimane dunque immutata.

La copertura assicurativa contro la responsabilità civile (RC) **tutela l’assicurato contro le conseguenze economiche derivanti dai danni che egli può provocare a soggetti terzi**. In questi casi l’assicurazione si sostituirà al danneggiante nel pagamento dei danni, **a condizione che si tratti di ipotesi di danno colposo**, quel danno cioè che si verifica per cause non riconducibili alla volontà diretta dell’agente.

La copertura assicurativa RC, tuttavia, può non essere illimitata ma, molto più di frequente, dipendere **da una cifra limite** concordata dalle parti al momento della stipula del contratto: tale importo rappresenta **il massimale della polizza**.

**Qualora, quindi, dovessimo provocare un danno il cui risarcimento superi detto importo, saremo personalmente e direttamente responsabili per l'eccedenza;** qualora, al contrario, il danno non superi il massimale concordato, il risarcimento sarà pari al danno effettivamente provocato a prescindere dal massimale assicurato.

## **L'assicurazione contro gli infortuni**

L'assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità, invece, ha tutt'altri scopi ed obiettivi.

Tale specie di assicurazione, infatti, viene stipulata da **un soggetto che decide di tutelare se stesso** per il caso in cui subisca un infortunio dal quale derivino danni alla propria persona (quali un'invalidità permanente o la morte, ma anche un'inabilità lavorativa o temporanea). In queste ipotesi, l'assicuratore corrisponderà all'assicurato un'indennità che compensi l'impossibilità o la ridotta capacità di svolgere le sue normali mansioni, oppure la riduzione dell'efficienza fisica o, infine, la perdita della vita.

Per questo tipo di polizze la determinazione del dovuto avviene per libera contrattazione delle parti (naturalmente, maggiore sarà il risarcimento pattuito, più cospicuo sarà il premio da pagare). L'importo risarcitorio, quindi, dipenderà esclusivamente dai termini del contratto: se risulterà fissato un massimale, l'importo da corrispondere sarà determinato in proporzione tra l'entità dell'invalidità e il massimale stesso.

La differenza tra i due tipi di protezione assicurativa risiede anche nei loro diversi presupposti: perché abbia luogo la possibilità di risarcimento, nel caso di polizza di RC, sarà necessario che risulti in capo all'accompagnatore-assicurato **una qualche responsabilità**, in conseguenza della quale l'assicuratore deve provvedere al risarcimento; nel caso, invece, dell'assicurazione per infortunio l'assicuratore è tenuto a pagare quanto pattuito **per il solo fatto dell'intervenuto infortunio**, prescindendo totalmente dalla responsabilità degli eventi.

Ultima nota in proposito, ma non per importanza, è la circostanza che **l'assicuratore che ha pagato l'indennità ha diritto di rivalersi nei confronti dei terzi**, di coloro cioè che sono responsabili di aver provocato il danno, fino alla concorrenza dell'intera somma pagata; conseguenza diretta di questo diritto è la circostanza che, in caso di infortunio di un allievo, l'istruttore responsabile e la sua Scuola subirebbero le conseguenze dell'azione di rivalsa.

**Lampante, in conclusione, è l'opportunità che una Scuola, oltre a dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa, per evitare brutte sorprese a posteriori, provveda ad una puntuale verifica dell'adeguatezza dei massimali e delle condizioni di contratto previste da ognuna delle polizze sottoscritte.**

## **La responsabilità**

Abbiamo dunque cercato di descrivere le ragioni di come, nel caso di incidente, l'accompagnatore si trovi esposto ad una qualche "responsabilità". Premesso che, nel nostro Ordinamento, la responsabilità di un individuo assume una diversa connotazione in forza delle norme che questi con il suo comportamento infrange, distingueremo l'eventualità di trovarci di fronte ad un addebito di tipo **civile, penale, amministrativo o disciplinare**. Si tenga presente, però, che **una fattispecie non esclude l'altra**: la stessa condotta potrà dunque violare una molteplicità di norme, provocando il cumulo di una o più sanzioni fino ad arrivare a configurarle tutte contemporaneamente.

Il tema di questa seconda parte della trattazione riguarderà allora quella serie di **obblighi restitutori o, in alternativa, risarcitori che fanno capo ad un soggetto reo di aver provocato un danno**: si parla qui di **"responsabilità civile"**.

## Responsabilità civile

Tale tipo di responsabilità viene generalmente distinto in due grandi categorie in funzione della fonte da cui provenga l'obbligo di dare conto del proprio comportamento: **se il danneggiato e il danneggiante avevano regolato i propri rapporti attraverso un accordo**, un contratto, ci troveremo di fronte ad un genere di **responsabilità c.d. "contrattuale"** (lampante l'esempio della guida con il proprio cliente); ove, al contrario, tale accordo non vi fosse, il danneggiante dovrà fronteggiare le conseguenze del proprio comportamento in regione del **generalissimo principio che vieta di arrecare danno agli altri**: definiremo tale **responsabilità "extracontrattuale", aquiliana o civile**.

Ricordando quanto detto in precedenza, cioè che il nostro accompagnatore decide di offrire la sua opera ed il suo tempo unicamente per spirito associazionistico, è evidente come, non esistendo tra lui e l'allievo nessun accordo, egli sarà chiamato a rispondere del secondo tipo di responsabilità, quella extracontrattuale. Diverso può essere il discorso tra la Scuola e l'allievo, invece, ma su questo torneremo più avanti.

La norma che prevede e regola simili fattispecie è quella dettata dall'**art. 2043 del Codice Civile**, la quale prevede, appunto, che: **"Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"**.

Una simile definizione, se da un lato spaventa per la sua genericità, dall'altro pone limiti precisi al proprio campo di azione: perché possa configurarsi, infatti, è **necessaria la presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma**, con la conseguenza che, ove anche soltanto uno di essi mancasse, non potrà sorgere nessun obbligo risarcitorio.

Da notare infine che l'**art. 2050 "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno"** è potenzialmente molto gravoso per noi istruttori: laddove si considerasse l'alpinismo un'attività "pericolosa" toccherebbe infatti a chi è chiamato in causa dimostrare la propria corretta condotta (e non invece al danneggiato dimostrare che vi è stata una qualche responsabilità dell'istruttore). Per fortuna, l'attività alpinistica gode sempre più, soprattutto negli ultimi anni, sia di una larga base di praticanti, sia di una sempre maggiore diffusione delle tecniche di sicurezza. Questo fa sì che il rapporto tra "numero di praticanti" e "numero di incidenti" riferibili a questa attività sia sufficientemente basso da poter escludere che l'alpinismo sia di per sé "pericoloso". Questo non toglie però che il danneggiato possa comunque, se vuole, appellarsi a questo articolo... Con tutte le ipotesi che ne conseguono (pensiamo, per esempio, ad un giudice che conosca l'alpinismo solo per i suoi aspetti più estremi o spettacolari, ossia per quell'immagine dell'alpinismo troppo spesso esasperata da cinema, Tv e giornali...)

## Il fatto doloso o colposo

Un illecito, secondo le teorie giuridiche tradizionali, è un **atto di violazione di una norma giuridica**. Poiché un atto di un soggetto è l'espressione - la realizzazione concreta - della sua volontà, dovremo analizzare la legittimità, cioè la conformità alla legge, della sua condotta. La condotta che produce un atto illecito è caratterizzata da un elemento c.d. **"soggettivo", a seconda dell'atteggiamento con il quale il soggetto si pone davanti all'evento dannoso che realizza**. Questo elemento soggettivo è a sua volta caratterizzato da due istituti fondamentali del diritto: **il dolo e la colpa**.

Potendosi definire **il dolo** come **"la lucida determinazione a provocare un danno"**, non troverà spazio in queste poche righe giacché non si ritiene che qualcuno di noi intenda, consapevolmente, provocare dei danni durante l'attività didattica. L'altro elemento, ai nostri fini di gran lunga più rilevante, è invece la **colpa**.

### Il fatto colposo (ossia, "non intenzionale")

Peculiarità di tale istituto giuridico è l'**assenza della volontà di provocare il danno**: in nessun caso ed in nessun modo, quindi, il soggetto intendeva danneggiare gli altri; al contrario infatti, si ricadrebbe nell'ipotesi di dolo.

Perché, dunque, si possa parlare di **colpa** dovremo trovarci di fronte a **una qualsiasi forma di imprudenza, negligenza o imperizia** che un individuo ha impiegato nel porre in essere una condotta dalla quale è poi derivato un danno. Il danneggiante, quindi, risponderà per non aver improntato il proprio comportamento all'uso di quelle cure e di quelle cautele che ciascuno è tenuto ad adottare nei normali rapporti quotidiani e specialmente allorché svolga un'attività come la frequentazione dell'ambiente montano che tra le sue componenti annovera un ineliminabile fattore di rischio.

**Il grado di diligenza, prudenza e perizia richiesto è quello dell'uomo medio, del buon padre di famiglia**, giacché l'imposizione di un criterio troppo rigoroso sortirebbe il contrario effetto di non indicare uno *standard* di condotta concretamente raggiungibile dalla generalità dei cittadini.

La colpa, inoltre, potrà essere sia **commissiva**, per l'ipotesi, cioè, che il soggetto agente abbia effettivamente tenuto un comportamento censurabile; ma potrà pure essere **omissiva**, per il caso in cui il danneggiante avrebbe dovuto intervenire in una particolare situazione - perché obbligato dalla legge o da altri principi generali di convivenza sociale - e non l'ha fatto. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, assume rilevanza soltanto allorché il soggetto rimasto inerte avesse avuto l'obbligo - espressamente previsto dalla legge a suo carico - di intervenire e, invece, non l'ha rispettato.

### Diligenza, prudenza e perizia

Concludendo l'approfondimento sulla colpa, è opportuno descrivere quale sia il **significato** e la portata dei **criteri di diligenza, prudenza e perizia** che siamo obbligati a rispettare (anche quando non siamo in montagna).

Le **regole di diligenza** possono essere definite come quel complesso di cure e di cautele che un soggetto deve impiegare nella sua normale attività. Il loro mancato rispetto individua comportamenti neglienti, distratti, svogliati. Per esempio, una cattiva manutenzione dei materiali che utilizziamo per portare in montagna gli allievi può facilmente configurarsi come atto di negligenza, così come il prestare la propria opera di istruttore/accompagnatore senza un minimo livello di allenamento. Il criterio di diligenza è comunque "elastico", appunto perché riferibile alla diligenza del buon padre di famiglia. Sarà dunque da valutarsi in funzione di ogni situazione concreta, e non in astratto.

Le **regole di prudenza** da rispettare, quindi, sono quelle che vietano certe azioni oppure impongono di compierle: è imprudente, per esempio, non osservare un espresso divieto (mettersi a scalare in una falesia in cui è in corso un'opera di disaggiamento). Sinonimi di imprudenza sono pure la temerarietà e l'agire in contrasto con le norme di sicurezza dettate dalla ragione o dall'esperienza.

Le **regole di perizia**, infine, prescrivono la conoscenza ed il rispetto di particolari cognizioni tecniche necessarie al buon andamento dell'attività che si è deciso di compiere. La nostra attività è letteralmente costellata di nozioni e capacità tecniche, e la nostra stessa sicurezza è collegata alla perfetta conoscenza di tali nozioni.

Giusto per fare un esempio, si pensi ai Manuali ufficiali del CAI o alle Dispense tecniche diffuse dalle varie Commissioni Centrali: discostarsi dalle tecniche e dalle manovre che lì vi sono esplicitate, significa assumersi in proprio delle responsabilità e, di conseguenza, assumersi poi anche la colpa derivante da un eventuale incidente. Da notare, inoltre, che la perizia prevede (oltre alle suddette conoscenze) anche un'abilità sufficiente nel loro utilizzo, nonché un'adeguata preparazione, intesa a 360°, che ci permetta di svolgere al meglio la nostra attività didattica.

Allorché, in ultimo, vi siano delle specifiche norme che prevedano le modalità per svolgere determinate attività, ebbene saremmo ugualmente in colpa se non le avremo rispettate. Ciò porta il duplice vantaggio di avere la certezza del modo con il quale dovremo comportarci e, contemporaneamente, che se avremo uniformato il nostro agire alle previsioni dettate dalle norme, allorché si dovesse verificare comunque un incidente, andremo esenti da ogni possibile addebito.

Conclusa la breve analisi della colpa, è opportuno comprendere che cosa si intenda con l'espressione "danno ingiusto".

## **Il danno ingiusto**

Per quanto ci riguarda, il nostro Ordinamento individua con il termine tecnico "**danno**" ogni nocumento (che poi è sinonimo di "danno") subito da un soggetto e derivato dal compimento di un atto illecito di un altro soggetto. Tale danno deve inoltre essere "**ingiusto**", nel senso che la situazione di fatto verificatasi deve determinare la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, dove il criterio distintivo tra danni "giusti" e "ingiusti" è quello della pubblica utilità o la presenza di una norma che disponga in merito. La valutazione, quindi, spetterà all'interprete e dovrà effettuarsi caso per caso alla luce dei precetti normativi e degli interessi contrapposti che si raffrontano in una data situazione: quello minacciato da un certo tipo di condotta e l'interesse che l'agente, con la sua condotta, realizza o tende a realizzare.

Il danno, inoltre, potrà colpire **sia le cose che le persone** e, dal momento che l'Ordinamento per quanto riguarda i danni da responsabilità civile non adotta il criterio dell'individuazione tassativa, ogni situazione lesiva degli interessi altrui potrà assumersi dannosa allorché risponda ai suddetti requisiti: **avremo, di conseguenza, l'obbligo di risarcire tutti i danni, sia diretti che indiretti, causati alla vittima dalla nostra condotta**. Per quanto riguarda il c.d. "**danno morale**", ormai tanto famoso, v'è da precisare che questa tipologia di lesione **si verifica unicamente in presenza di un reato** e, di conseguenza, ove la fattispecie dannosa prodotta non configuri anche un illecito penalmente sanzionato, tale voce di danno non potrà pretendersi.

## **Il nesso di causalità**

Appare evidente, **perché possa procedersi ad un addebito, come la condotta di un soggetto ed il verificarsi di un danno debbano essere inscindibilmente legati tra loro**. Tale relazione viene definita "**nesso di causalità**". Con questa espressione si suole indicare quella situazione giuridicamente rilevante che permette di ricondurre un'azione, o un'omissione, ad un determinato evento e, di più, **che essa ne sia l'unica causa**, in modo che sia possibile procedere all'addebito.

Si noti che saremo chiamati a rispondere anche allorché avremo dato origine soltanto ad una **concausa** che, però, abbia contribuito a cagionare l'evento dannoso. Quando, viceversa, l'evento si verificherà per una causa **autonoma ed esterna** alla nostra sfera di azione, che trovi nella nostra condotta soltanto l'occasione per svilupparsi e costituisca, rispetto alla serie causale degli eventi, un che di eccezionale, atipico, imprevedibile, il nesso di causalità potrà ben ritenersi interrotto.

Tali eventualità - che troveranno spazio più avanti - infatti, escludono la responsabilità del soggetto agente nonostante la presenza del danno.

## **Il risarcimento**

Nell'ipotesi in cui, quindi, si verifichi un danno effettivamente provocato dalla condotta di un soggetto si procederà, naturalmente, al **risarcimento**. Con tale termine intendiamo il "**trasferimento**" di **tutti i danni, diretti e indiretti, dalla vittima al danneggiante**. Dal punto di vista pratico **spetterà al danneggiato provarne la reale consistenza**, dovendo egli dimostrare con precisione la loro **esistenza**, la loro **entità** e la loro **riferibilità** alla situazione in concreto. Da ricordare che **la possibilità di avanzare**

**la richiesta di risarcimento per il danno extracontrattuale è soggetta al termine di prescrizione quinquennale** previsto dall'art. 2947 Cod. Civ.

Poniamo adesso l'accento su quanto già anticipato, con un'analisi del **concorso dell'accompagnato nella causazione del danno**.

### Accompagnatore e accompagnato

Come sappiamo, l'accompagnato si rimette al proprio accompagnatore in virtù del fatto che egli rappresenta, per lui, l'idea stessa della sicurezza e dell'esperienza. In virtù di tale rapporto, è pacifico come l'istruttore detenga il controllo della situazione, operando le scelte che ritiene più opportune ed indicando all'allievo le regole di comportamento alle quali questi ha l'obbligo di uniformarsi.

**Se è, quindi, legittimo che l'accompagnato si "abbandoni" al proprio istruttore non è altrettanto giusto che sia autorizzato a comportarsi in maniera irresponsabile**, ben dovendo anch'egli (per quanto sia nelle sue possibilità) collaborare e usare diligenza, nonché conformare il proprio comportamento alle istruzioni ricevute dal proprio istruttore. Di conseguenza, allorché l'allievo non abbia rispettato tali doveri e vi sia un nesso di causalità tra il suo comportamento e la situazione dannosa verificatasi, ben potremo affermare come anch'egli abbia partecipato alla realizzazione del danno. Tale partecipazione potrà limitarsi al concorso di colpa, oppure arrivare persino ad escludere completamente la responsabilità dell'istruttore, ciò anche per i casi in cui sia lo stesso accompagnato ad aver subito il sinistro: si parla in questi casi di **colpa esclusiva del danneggiato**.

Tali principi varranno anche nell'ipotesi di peggioramento di una situazione lesiva già verificatasi giacché il risarcimento non è dovuto per i danni (o quella ulteriore parte di essi) che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

La valutazione in concreto di queste eventualità, che avrà ad oggetto la **determinazione della "percentuale" di partecipazione dell'accompagnato alla realizzazione del singolo evento**, andrà eseguita caso per caso.

### La responsabilità penale

Tale specie di responsabilità insorge nel momento in cui un soggetto **commette un reato violando una norma di diritto penale**, vale a dire quel complesso di norme giuridiche con le quali lo Stato, mediante la minaccia della pena (detentiva o pecuniaria) reprime o previene determinati comportamenti considerati contrari alle regole del buon vivere sociale.

E' da notare immediatamente come la funzione del diritto penale, pur comportando l'applicazione di pene anche molto severe, non sia soltanto punitiva ma anche **preventiva**: ogni comando normativo, infatti, si compone di due parti ben distinte: il precetto, che descrive e vieta il comportamento antisociale, e la sanzione, cioè la minaccia della pena che rappresenta la punizione per chi infrange la regola.

La possibilità di commettere un reato è circoscritta dall'art. 1 del Codice Penale (*"nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite"* - Principio di Legalità) alle **sole ipotesi** che il legislatore ha espressamente considerato. Di conseguenza, le fattispecie di illecito penale, a differenza di quanto visto per la responsabilità civile extracontrattuale, sono tassative, costituiscono cioè un numero chiuso. Affinché il Principio di Legalità possa dirsi rispettato, inoltre, occorre che il legislatore abbia dettato la norma in maniera chiara e precisa (chi la legge deve rendersi conto, con sufficiente precisione, di ciò che è punito e di ciò che non lo è).

### E all'estero?

Dal momento che, spesso, le varie scuole svolgono attività didattica anche all'estero, è opportuno un accenno al principio di territorialità del diritto penale. Mentre infatti, in sede civile, non ha particolare rilevanza il luogo in cui il fatto si è consumato, esso assume un'importanza fondamentale nell'ambito del diritto penale. La norma penale incontra nel territorio dello Stato il proprio limite spaziale di efficacia:

chi commette un reato nel territorio italiano sarà punito secondo la legge italiana; **chi commette un reato nel territorio di uno Stato estero, sarà punito secondo i principi della legge dello Stato in cui si trova.** Tale principio, tuttavia, non deve intendersi assoluto, essendo **moderato da alcune importanti deroghe (accordi internazionali tra Stati).** Inoltre, il nostro Ordinamento ammette la possibilità di perseguire in Italia un delitto consumato all'estero, purché si tratti di un delitto commesso da cittadino italiano che sia poi rientrato in territorio italiano. L'argomento è vasto e complesso, non può qui essere approfondito; a noi basterà ricordare che esiste la possibilità di essere sottoposti a un procedimento penale anche in un Paese straniero (cosa da evitare, naturalmente).

## Il "reato"

Da un punto di vista giuridico, il termine di "reato" può essere definito come **quel fatto, volontario ed illecito, al quale l'Ordinamento ricollega una sanzione penale.** Individuiamo i suoi elementi essenziali nel **fatto** (che comprende la condotta umana, l'evento e il nesso di causalità) e nella **colpevolezza.** Abbiamo già trattato della condotta e del nesso di causalità; per quanto attiene **l'evento,** invece, bisogna precisare che in materia di diritto penale (a differenza di quanto detto in tema di responsabilità civile, dove è necessario che il danno si verifichi concretamente) il suo concetto è ben più ampio: **sono infatti punibili anche il tentativo e le situazioni di mero pericolo** in quanto "momenti" che recano comunque un'offesa ai principi del buon vivere sociale.

### La colpevolezza

È un elemento necessario del reato. Con questo termine si indica la riferibilità psicologica di un fatto alla volontà del soggetto che lo ha provocato. La conseguenza più "popolare" della necessità della presenza di colpevolezza è quella di pretendere che un soggetto sia **capace di intendere e di volere** al momento della commissione del reato.

Altra peculiarità tipica della responsabilità penale è il suo **carattere esclusivamente personale:** il responsabile, pertanto, risponderà sempre in prima persona delle proprie azioni contrarie alla norma.

### Attenuanti ed esclusione di reato

Vi sono dei casi in cui, pur producendosi un reato, intervengono **alcune situazioni o circostanze particolari che limitano o, addirittura, escludono la responsabilità del soggetto agente, sia essa di natura civile o penale.** Sono queste le ipotesi del **caso fortuito,** della **forza maggiore,** dello **stato di necessità,** del **dovere di esporsi al pericolo,** delle **clausole di esonero dalla responsabilità** e, infine, del **comportamento del danneggiato.**

Il **caso fortuito** (causa di esclusione della colpevolezza prevista dall'art. 45 Cod. Pen.) è quell'avvenimento **imprevisto ed imprevedibile** che si inserisce all'improvviso nell'azione del soggetto e non può, in nessun modo, nemmeno a titolo di colpa, ricondursi all'attività dell'agente.

Questa circostanza, quindi, si inserisce durante lo svolgimento dell'attività didattica in maniera così prepotente, inaspettata e imprevedibile, da essere al di fuori di ogni possibile controllo umano.

Ponendosi come unica causa dell'evento, rende il danno inevitabile. L'istruttore sarà dunque **esente da responsabilità** perché nessuna colpa, nessun rimprovero potrà essergli addebitato.

La **forza maggiore,** invece, consiste in un particolare impedimento che renda inutile ogni sforzo dell'uomo e derivi da una causa a lui non imputabile, ponendosi come causa determinante dell'evento. La differenza con l'ipotesi precedente risiede nella circostanza che il caso fortuito è un qualche cosa che si inserisce improvvisamente nell'azione di un soggetto, mentre la forza maggiore è un evento che, pur se previsto, non può essere impedito. Analogamente al caso precedente, all'accompagnatore **non potrà essere mosso addebito di responsabilità** perché il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento prodotto è stato interrotto.

Per lo **stato di necessità** fa fede l'art. 54 C.P. "*non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non altrimenti evitabile*". E' il caso di un accompagnatore che si trova a dover scegliere tra più soluzioni, tutte che comportano la possibilità di conseguenze dannose (immaginate la classica situazione da film: una cordata appesa ad un unico chiodo che sta per fuoriuscire dalla roccia, ed uno dei due alpinisti che taglia la corda all'altro per salvare la propria vita... atto vigliacco, forse, ma per la legge conterà il fatto che il 50% delle vite in gioco si sia salvato, a fronte del rischio di una perdita di vite umane del 100%).

Va qui sottolineato il fatto che per invocare questa "giustificazione" **devono essere presenti tutte le condizioni previste**: un pericolo reale ed imminente; non volontariamente causato o altrimenti evitabile; la minaccia deve essere grave e rivolta a persone, non cose. Infine, deve esserci anche una proporzione tra il danno causato e il pericolo che incombeva. Nel caso sussistano questi requisiti, **la responsabilità penale dell'accompagnatore viene esclusa**. Da precisare, però, **che tale esclusione non libera anche dall'obbligo di risarcire** (pur se in misura attenuata, in virtù delle circostanze che lo hanno prodotto) **l'eventuale danno civile contemporaneamente cagionato**.

Vi sono poi delle tipologie di **contratto** che **possono prevedere clausole** che limitino oppure escludano la responsabilità di una delle parti per i danni che potrebbero derivare all'altra nell'adempimento del contratto stesso. A prescindere dalla loro validità (valutazione che dovrà avvenire caso per caso), va osservato che tali clausole non potranno mai essere ammissibili in caso di dolo o colpa grave, così come **saranno sempre nulle quelle che prevedono l'esenzione della responsabilità per i danni cagionati alle persone**. Quest'ultima fattispecie, quella "contrattuale", non sembra in ogni caso che possa trovare applicazione nei confronti del **singolo istruttore**; questo in virtù della natura del rapporto che egli instaura con la Scuola, prima, e con l'allievo, poi. Come già sottolineato, **il rapporto tra allievo e istruttore/accompagnatore trova la sua fonte non in un obbligo nascente da un contratto ma soltanto nello spirito associazionistico del CAI**. E' per questo motivo che **nessun obbligo di esporsi al pericolo potrà mai essere richiesto** e potrà mai incombere in capo all'accompagnatore o all'istruttore (mentre tale ipotesi può configurarsi, ad esempio, per le Guide Alpine).

Un rapporto di tipo contrattuale, invece, può intravedersi tra la Scuola (nella persona del Direttore) e l'allievo, in virtù del programma del corso o del foglio di iscrizione da lui sottoscritto, nonché della quota di partecipazione pagata. E qui le cose si fanno davvero più intricate, tanto da meritare una trattazione separata.

Ultimo caso di attenuazione (che può arrivare fino alla completa esclusione) della responsabilità è il **comportamento del danneggiato**: si è già detto di come anche per l'accompagnato vi siano precisi obblighi (accentuati per altro dalla considerazione che la nostra attività implica una percentuale di rischio ineliminabile) di **collaborazione**, di **diligenza** e di **rispetto delle indicazioni** ricevute dal proprio istruttore. E' evidente che più il nostro accompagnato si discosterà da tali obblighi, maggiori saranno i rischi che si assumerà in prima persona.

### La prevedibilità del danno

Abbiamo visto come condotta ed evento debbano essere legati da un nesso di causalità e come tale rapporto venga interrotto soltanto dal verificarsi di una causa autonoma che trovi nella condotta solo un'occasione per svilupparsi e che, pertanto, costituisca (nella successione degli eventi) un qualcosa di imprevisto e di eccezionale, come nell'ipotesi del caso fortuito. Al fine, quindi, di stabilire se una determinata condotta sia stata oppure non sia stata la causa di un evento dannoso, dovremo **confrontare** le conseguenze che essa era idonea a provocare con quelle effettivamente provocate. Un simile giudizio, in pratica, riguarda la **probabilità** che la successione degli accadimenti sia il risultato di una sequenza costante nella realtà: più la sequenza sarà frequente, più il nesso di causalità tra condotta ed evento potrà ritenersi esistente.

La prevedibilità rilevante ai fini della sussistenza della colpa, invece, si riferisce alla normalità dell'evento stesso e alla probabilità che questo si verifichi. In sostanza, il criterio di valutazione della prevedibilità di un'imprudenza o negligenza generiche (cioè della colpa) ha ad oggetto la previsione che da quella data azione od omissione sarebbe derivato un evento nocivo: più l'evento dannoso poteva dirsi prevedibile (e quindi evitabile), più il soggetto che lo ha commesso può essere ritenuto colpevole; in caso contrario (evento imprevedibile), nessun rimprovero potrà essere mosso al soggetto agente.

In conclusione, per valutare la sussistenza della colpa, e per verificare se il nesso di causalità è stato interrotto, si dovrà comunque fare riferimento a **prevedibilità ed evitabilità dell'evento**.

La conseguenza è che l'accompagnatore sarà esente da responsabilità in quei casi in cui **egli non avrebbe potuto prevedere l'evento dannoso oppure si sia trovato in una situazione in cui lo stesso non era altrimenti evitabile**.

Da sottolineare, infine, che la prevedibilità deve necessariamente essere "misurata" nel momento in cui si pone in essere la condotta e non, viceversa, nel momento concreto in cui si verifica il danno (altrimenti risulteremmo sempre colpevoli!).

## **In montagna con i minori... Sì o no?**

La legislazione e le normative che regolano la responsabilità nei confronti dei minori sono molto, ma davvero molto "stringenti". Per dare un'idea, basti dire che secondo le attuali tendenze giurisprudenziali, si tende a riferire la "responsabilità" per fatti, accadimenti o incidenti in cui siano coinvolti minori all'accompagnatore/istruttore piuttosto che ai genitori del minore stesso, anche se questi erano presenti in loco!

**Il "principio dell'affidamento", in caso di minori non ha bisogno di essere esplicitato ma è automatico.** E questo vale (per fare un esempio) non solo per chi, del nostro gruppo, noi stiamo facendo giocare fuori dal rifugio, ma anche per qualsiasi altro bambino, a noi esterno e sconosciuto, si aggrega al gioco da noi organizzato, per il solo fatto di entrare nella nostra "sfera di competenza". Oltre a questo, si aggiunga che il c.d. "onere della prova", avendo a che fare con minori, spetta sempre all'accompagnatore, e giammai all'affidato. In linea generale, pertanto, sono da raccomandare l'assoluta prudenza, l'assoluta diligenza e l'assoluta perizia nelle uscite a cui dovessero partecipare minori di età, proprio perché si è di fronte ad un'assoluta responsabilità.

## **Come deve comportarsi, allora, l'istruttore?**

Vediamo se è possibile fornire una sintesi "pratica" di quello che dovrebbe essere il comportamento modello di ogni istruttore (e di ogni allievo) durante l'attività didattica.

Possiamo per esempio dire che, sicuramente, **la condotta** richiesta all'accompagnatore (in forza del suo ruolo di custode della sicurezza) **deve allinearsi allo standard del "buon accompagnatore"**, dovendosi intendere quest'ultimo come il **tipo medio di accompagnatore**. Spieghiamo meglio: le decisioni e la preparazione di un istruttore dovrebbero essere sempre allineate alla media oggettiva richiesta dal CAI a chiunque voglia svolgere una simile attività.

Perseguendo questo indirizzo, possiamo soddisfare due precisi obiettivi: per prima cosa, provocare un miglioramento costante dello standard qualitativo del ruolo di istruttore; in seconda istanza, evitare che a carico dei più esperti gravino doveri tali da inasprire un eventuale giudizio sul loro comportamento. Inoltre, sicuramente, **in capo ad ogni istruttore gravano sempre gli obblighi relativi alla valutazione preventiva del tipo di salita da affrontare, come quello di accertare le reali capacità del proprio allievo**.

Da quanto sopra esposto, appare comunque irrinunciabile l'esigenza di una **costante "crescita" individuale** del singolo istruttore, per tutto quanto riguarda conoscenze, tecniche, manovre ecc., e per tutto il periodo della sua attività. Restare "indietro" rispetto alla preparazione media riscontrabile negli istruttori del CAI, di fatto, espone l'individuo a maggiori responsabilità personali.

**Sull'allievo**, d'altra parte, **gravano doveri altrettanto precisi**: informare il proprio istruttore sulle proprie **reali capacità, condizioni fisiche ed esperienza**, avendo cura di non nascondere eventuali difficoltà o limiti, in modo da consentire al proprio accompagnatore di effettuare le scelte più adeguate che consentano di gestire in sicurezza il rapporto didattico.

In sintesi, **ad entrambi viene richiesto di conformarsi allo standard medio della classe alla quale rispettivamente appartengono**, con la conseguenza che una condotta inferiore a tale livello potrebbe costituire fonte di responsabilità per entrambi dal momento che il comportamento corretto del buon accompagnatore e del buon accompagnato non provoca alcun danno.